

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 05/05/2020

FATTO

La ricorrente afferma di essere titolare di n. 4 buoni fruttiferi ordinari di durata trentennale sottoscritti nel 1986, uno appartenente alla serie P (del 27.2.1986) e gli altri tre alla serie Q/P (del 18.9.1986) e che, alla loro scadenza e contestuale liquidazione, datata 4.2.2017, la ricorrente veniva informata che il rimborso sarebbe stato inferiore rispetto a quello originariamente pattuito e, precisamente: euro 8.064,77 per il buono della serie P ed euro 3.760,79, euro 750,56, euro 3.760,79, per i tre buoni della serie Q/P. Ciò posto, parte attrice lamenta che la liquidazione del primo buono appartenente alla serie P sia avvenuta in violazione della legge all'epoca vigente: l'art. 6 del D.M. 13.6.1986 prevedeva che il montante maturato alla data del 1.1.1987 venisse liquidato secondo la tabella portata a tergo del buono, mentre i nuovi tassi di interesse di cui al D.M. dovessero essere applicati a partire da tale data, in conformità a quanto disposto da ultimo dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU., 11.2.2019, n. 3963.

L'istante imputa quindi all'intermediario di non aver utilizzato la descritta modalità di calcolo, avendo la convenuta, al momento della liquidazione, applicato i mutati tassi di interesse di cui al D.M. sull'intero capitale sottoscritto, pari a £ 1.000.000 – anziché il montante maturato alla data del 1.1.1987 secondo la tabella a tergo del buono, pari a £ 1.555.400 – come risulta dal foglio di calcolo reperibile sul sito della Cassa Depositi e Prestiti, determinando una differenza tra quanto liquidato e quanto effettivamente dovuto (euro 9.322,21, secondo i calcoli effettuati da parte ricorrente) pari ad euro 1.257,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di liquidazione ad oggi.



Quanto agli altri tre buoni appartenenti alla serie Q/P, la ricorrente fa notare che sono stati predisposti sui moduli della serie P, con applicazione da parte degli uffici competenti di due timbri, uno sulla parte anteriore con la dicitura "serie Q/P" e l'altro sul retro sovrapposto alla precedente stampigliatura, recante la misura dei nuovi tassi; e che il timbro apposto sul retro indica i tassi di interesse applicabili fino al 20° anno, non modificando il rendimento dei successivi 10 anni. Da ciò l'istante deduce che, rimasti invariati nella stampa a tergo, i buoni vanno perciò pagati per il periodo dal 21° al 30° anno secondo la tabella originaria posta sul retro dei titoli: secondo i conteggi della ricorrente, tale differenza ammonta ad un importo pari ad euro 382,23 per ogni buono ordinario da £ 100.000 ed euro 1.933,86 per ciascun buono ordinario da £ 500.000 (oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla liquidazione ad oggi).

Riscontrato negativamente il reclamo, la ricorrente chiede dunque all'Arbitro che, in accoglimento del ricorso, dichiari l'intermediario convenuto tenuto ad integrare l'importo già liquidato.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente e chiede all'Arbitro il rigetto del ricorso in quanto infondato, stante la piena osservanza della normativa di riferimento. In particolare, parte resistente eccepisce che:

A) relativamente al buono serie P n. 373 del 27.2.1986, le doglianze sono nel merito infondate, in quanto: 1) l'art. 6, 2° comma, D.M. 13.6.1986 prevede che *"per i Buoni della serie "P" emessi dal 1 gennaio 1986 al 30 giugno 1986 i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data"* e, osservando la tabella prodotta dalla ricorrente *"calcolo rendimento e interessi buoni fruttiferi CDP"*, si rileva che l'ammontare del rendimento del buono n. 373 ad un anno dalla sua sottoscrizione (marzo 1987) è pari a £ 90.000 che, aggiunto al capitale e convertito in euro è pari ad euro 562,94 (tale tipo di operazione è stata poi effettuata dall'intermediario, secondo il rendimento stampato a tergo del buono, fino al 1.7.1987, mentre a partire da quella data sono stati applicati i rendimenti di cui al D.M. 13.6.1986); 2) i calcoli offerti dalla ricorrente risultano errati già nell'impostazione, laddove attraverso la tabella rubricata *"effettivo calcolo"* parte da un montante di £ 1.155.400 collocato alla data del 27.2.1986, che corrisponde invece al montante che sarebbe maturato dopo 1 anno e 8 mesi dalla sottoscrizione del buono e, dunque, a dicembre 1987 (tale errore, probabilmente, è consistito nella confusione sulla data di decorrenza del buono, 27.2.1986, e dall'errata lettura del citato art. 6, D.M. 13.6.1986); per converso, i calcoli operati dall'intermediario e la liquidazione offerta alla ricorrente sono assolutamente corretti ed in linea con le previsioni normative: alla data del 1.7.1987 il montante era pari ad euro 579,83, e da lì in poi sono stati applicati i rendimenti di cui al D.M. 13.6.1986;

B) con riferimento ai buoni n. 29, 404, 405 appartenenti alla serie Q/P: 1) trattasi a tutti gli effetti di buoni "ordinari" appartenenti alla serie "Q", istituita con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e telecomunicazioni del 13.6.1986 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 1986, n. 148), emessi utilizzando i moduli cartacei della precedente serie "P", in applicazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.M. 13.6.1986, con l'apposizione di due timbri: uno sul fronte dei titoli, recante la serie di appartenenza del buono; l'altro timbro sul retro, recante i nuovi tassi di interesse (nel quale, tra l'altro, è stata ribadita, ancorché non richiesto espressamente dal D.M., la serie di appartenenza del buono); 2) il D.M. prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e, cioè, al tasso del 12% come indicato nel libro, e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione; 3) l'uso, per i buoni della serie "Q", dei moduli della precedente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

serie "P" (previsto dall'art. 5 del DM), oltre che legittimo, riflette le esigenze finanziarie del Paese: infatti, nelle premesse del DM si legge: *"ritenuta l'urgenza [enfasi aggiunta] di provvedere alla modificazione di alcuni tassi di interesse"* e, se si fosse attesa la stampa del Poligrafico e la messa a disposizione degli uffici dei nuovi moduli, si sarebbe generato un danno alle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo nell'emissione dei Buoni "Q" (al tasso del 12% dal 16° al 30° anno, rispetto al tasso del 15% della serie "P" per lo stesso periodo), con conseguente necessità di reperire maggiori risorse; 4) il rendimento riconosciuto alla ricorrente in occasione della liquidazione dei titoli è, pertanto, in linea con quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. 13.6.1986, come indicato nelle tabelle allegate al D.M. medesimo: in particolare, sono stati calcolati sino al 20° anno gli interessi composti secondo i tassi indicati dal D.M. (8%, 9%, 10,5% e 12%) e, per il periodo dal 21° al 30° anno, l'importo, calcolato sempre secondo il tasso indicato dal D.M., per ogni bimestre, nella misura dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto del 12% (a sostegno della correttezza del proprio comportamento, parte resistente riporta copiosa giurisprudenza di merito); 5) è indubbia la conoscenza della sottoscrittrice della serie di appartenenza dei buoni acquistati: il caso di specie è diverso dalle fattispecie in cui siano stati consegnati ai sottoscrittori moduli di buoni non più in emissione senza apposizione di alcun timbro (o altro segno che indicasse l'appartenenza del titolo ad una diversa serie), con possibilità quindi per il cliente di poter essere indotto, senza sua colpa, a ritenere di aver acquistato un buono con le caratteristiche stampate sul titolo stesso; 6) circa la conoscenza della ricorrente del rendimento dei buoni acquistati, la recente sentenza della Corte di Cassazione (SS. UU. n. 3963/19), nel riaffermare la piena legittimità della normativa che disciplina il rilascio dei buoni, ha ribadito che la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni: la pubblicazione in G.U. del D.M. ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza, non essendo in vigore all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza contrattuale, bancaria e finanziaria; 7) il legittimo affidamento sarebbe, pertanto, infondatamente invocato da parte attrice, in quanto la sottoscrittrice dei buoni conosceva tutti i tassi di rendimento applicabili all'intera durata trentennale dei buoni (come stabiliti dal D.M.) o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi, usando la normale diligenza (sempre Cass. SS.UU. n. 3963/2019); 8) secondo la Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05), i buoni fruttiferi non costituiscono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione ex artt. 2002 e ss. del codice civile, pertanto, agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito; 9) l'apposizione del timbro sul retro del Buono si sovrappone *"in toto"* alla scritta sottostante e la sostituisce integralmente: è pretestuoso, oltre che infondato, ritenere che il timbro si sostituisca a tutta la scritta esistente sul retro del buono sopra cui è applicato, ad eccezione di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta.

DIRITTO

La controversia verte sull'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di n. 4 buoni fruttiferi, emessi dall'intermediario durante l'anno 1986, uno appartenente alla serie P e i restanti tre alla serie Q/P.

Prendendo le mosse dall'analisi delle doglianze relative al buono della serie P, sottoscritto in data 27.2.1986 per un importo pari a £ 1.000.000, dall'analisi documentale dello stesso emerge la mancanza di timbri o stampigliature correttive: il titolo, infatti, appartiene a tutti



gli effetti alla serie "P", essendo stato emesso il 27.2.1986 e, quindi, precedentemente all'entrata in vigore D.M. del 13.6.1986 ed alla collocazione dei buoni serie "Q".

Va ricordato però che il D.M. testé citato ha informato con la propria disciplina non solo i buoni di nuova emissione, ma anche quelli emessi in precedenza: questi ultimi vengono considerati rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie. In argomento si sono pronunciati più volte i Collegi di questo Arbitro, i quali hanno ritenuto che: *"Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione deve convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali potesse subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto (cd. eterointegrazione)"*, nonché il Collegio di coordinamento (n. 6663/2014) che ha implicitamente confermato l'orientamento unanime dei Collegi territoriali.

Ebbene, la ricorrente chiede che il buono le venga liquidato proprio secondo quanto disposto all'art. 6 del D.M., in base al quale: *"Sul montante dei buoni fruttiferi postali di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni serie "Q". /Per i buoni serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorrono dal 1° luglio 1987 e si applicano sul montante maturato a questa ultima data. /I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto. /Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni"*. Parte ricorrente sostiene, in particolare, di aver ricevuto un rimborso inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto in ossequio al dettato normativo: secondo i calcoli dell'istante, le spetterebbero € 1.257,44 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di liquidazione ad oggi): importo, questo, pari alla differenza tra quanto rimborsato dall'intermediario (corrispondente alla somma determinata anche telematicamente dal canale della Cassa Depositi e Prestiti, di cui si riporta evidenza) e quanto calcolato dalla stessa ricorrente, secondo la propria interpretazione del dato normativo.

Palese è, tuttavia, l'errore di calcolo in cui incorre parte attrice: l'importo di partenza ("importo sottoscritto") è errato, in quanto viene indicato "£ 1.555.400" in luogo dell'importo reale di "£ 1.000.000"; onde, le doglianze della ricorrente con riguardo alla misura della liquidazione di questo buono sono prive di fondamento.

Passando alla disamina delle pretese dell'istante con riferimento ai tre buoni della serie Q/P, esse consistono nella richiesta, per il periodo che va dal 21° al 30° anno, degli interessi così come riportati sulla originaria tabella a tergo dei restanti tre buoni fruttiferi oggetto di ricorso.

I buoni n. 29, 404, 405 appartenenti alla serie Q/P sono stati emessi tutti il 18.9.1986 (posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986), il primo per un importo di £ 100.000, il secondo ed il terzo per un importo pari a £ 500.000.

I tre buoni presentano sul fronte due timbri recanti la dicitura "SERIE Q/P", mentre sul retro risultano apposte due stampigliature: la prima, recante la tabella dei rendimenti secondo la Serie P; la seconda, rappresentata da un timbro sovrapposto alla tabella Serie P, recante la dicitura "SERIE Q/P" con indicazione dei tassi di rendimento della Serie Q, sino al 20° anno. Nulla risulta variato con riferimento ai rendimenti dal 20° al 30° anno.

A siffatti tre buoni deve dunque applicarsi il consolidato orientamento di questo Arbitro, secondo cui, fino al ventesimo anno di scadenza del buono, la somma da rimborsare in sede di liquidazione deve essere calcolata ai sensi della disciplina normativa



sopravvenuta, meno vantaggiosa per il sottoscrittore, e non secondo i criteri stampigliati sul retro del titolo, vigenti al tempo dell'emissione.

Al riguardo, deve ricordarsi il disposto dell'art. 6 del D.M. del Tesoro 13.6.1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio), secondo il quale *“Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»”*.

Il Collegio deve poi rammentare che i titoli per cui è causa si configurano come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni. In tal senso si è espressa la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2005, n. 27809), la quale ha espressamente statuito che *“i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)”*.

Ne consegue la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione del titolo. Tale regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni emessi in precedenza; questi ultimi si dovevano considerare rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da ultimo ribadito nella sua più autorevole composizione (Cass., SS.UU., 11.2.2019, n. 3962), condiviso dall'orientamento ormai consolidato dell'Arbitro (v., fra le tante, ABF Napoli, nn. 4885/2015, 1282/2015, 2123/2014; ABF Milano, n. 206/2014; ABF Roma, n. 5723/2013), deve dunque convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto.

Giova tuttavia puntualizzare che, da ultimo, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6142/2020) ha chiarito che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 3962/2019), *“lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione... Nulla ha ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo”*; ha così confermato l'orientamento consolidato di questo Arbitro (tre le tante, ABF Napoli, n. 6142/2018; ABF Torino, nn. 2571/2018 e 4868/2017; ABF Roma, n. 8791/2017) secondo cui, per quanto concerne il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, ossia dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione del buono attualmente scaduto, mancando, nella timbratura sovrapposta dall'ufficio, un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, e non risultando quindi modificata l'originaria dicitura, riconosce il



diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei buoni fruttiferi scaduti della serie Q/P.

Respingendo l'eccezione dell'intermediario, osserva inoltre il Collegio di coordinamento (n. 6142/2020) che, qui, *“non si tratta di stabilire se le disposizioni ministeriali di cui è fatta menzione nell'art. 173 del Codice Postale “siano idonee a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione”, bensì di accertare la misura dei rendimenti da applicare ad un BFP della serie Q/P che, in virtù della patente inosservanza da parte dell'intermediario di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”), continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno”.*

Va anche ricordato che, già in una precedente occasione, il Collegio di Coordinamento (n. 5674 dell'8.11.2013) aveva osservato che: *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, “ il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”*. Ed invero, *“se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere “che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”* (cfr., ancora, Cass., SS. UU., 15.6.2007, n. 13979). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Né fondata pare l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente secondo cui, con l'apposizione del timbro sostitutivo, risulterebbero applicabili per l'intero periodo, e dunque anche per quello successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal D.M. e dalle tabelle allo stesso allegate, cosicché al ricorrente andrebbe riconosciuto unicamente l'interesse del 12%. Ciò in quanto, tale tabella esplicitamente riferisce il rendimento del 12% anche a decorrere dal ventesimo anno dall'emissione del buono sino alla sua scadenza, prevedendo un importo bimestrale quantificato sul tasso di interesse massimo raggiunto (pari al 12%); tuttavia, un analogo riferimento non è stato effettuato nel caso di specie, laddove il rendimento del 12% appare circoscritto, stando al timbro apposto sull'originale, al solo periodo compreso tra il sedicesimo ed il ventesimo anno.

In considerazione delle ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta dunque il diritto della ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei soli tre buoni fruttiferi scaduti della serie Q/P per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione del documento.

La domanda di rivalutazione monetaria non può invece accogliersi, trattandosi nella specie di debito di valuta (e non di valore).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO